

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE

tra

Associazione Cultura e Sport per l'Europa (ACSE) - ETS con sede in Roma alla Via Della Stazione San Pietro 65, codice fiscale e partita IVA: 16462581006, iscritta presso il R.U.N.T.S. Lazio al numero G04151 del 05/04/2022 – rep. n. 1027, indirizzo pec: reteacse@pec.it, ivi rappresentata dal Presidente e legale rapp.te p.t. Avv. Luca Concilio (c.f.: CNCLCU82S27H703M)

da una parte

e

FaccioIO S.r.l., con sede in Bologna alla via del Fonditore 16/a, P.IVA 04323721201, PEC faccioio@pec.it, nella persona dell'amministratore delegato, sig. di Rotariu Rares Alexandru

dall'altra parte,

di seguito, singolarmente, **"Parte"** o congiuntamente **"Parti"**

Premesso che:

ACSE è un Ente del Terzo Settore che opera in ambito nazionale offrendo alle associazioni proprie affiliate servizi-consulenze ed aiuti in ambito Non-profit;

FaccioIO S.r.l. è una società che si occupa di progettazione e sviluppo di agenti di intelligenza artificiale su misura per automatizzare processi, integrare sistemi e migliorare la customer experience aziendale;

ACSE, al fine di implementare i servizi offerti ai propri associati, è disposta a pubblicizzare e promuovere il Servizio riservato ai Soggetti Beneficiari, alle condizioni e con le modalità di seguito descritte, senza dar vita ad alcun rapporto di agenzia e/o procacciamento d'affari con FaccioIO S.r.l..

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del Contratto e le Parti dichiarano di averne preso piena conoscenza e di accettarne il contenuto senza riserve.

ARTICOLO 2 – PRINCIPI CHE REGOLANO IL CONTRATTO

Le Parti, nell'esecuzione di quanto previsto dal Contratto, si impegnano, tra l'altro:

- a) ad adoperarsi secondo buona fede per salvaguardare l'utilità reciproca derivante dal Contratto;
- b) a porre in essere la migliore collaborazione per dare efficace attuazione alle previsioni di cui al Contratto, ponendo ciascuna a disposizione dell'altra conoscenze, documentazione, strumenti e dati, sempre nel rispetto degli obblighi di legge vigenti;
- c) a rendersi disponibile ad eseguire prestazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal Contratto, qualora l'esecuzione delle stesse sia richiesta dalla Pubblica Autorità;
- d) a comunicare reciprocamente con tempestività le circostanze che per l'altra Parte possano essere rilevanti o utili per l'esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 3 – NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

- 3.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che il rapporto instaurato per il tramite del Contratto non potrà in alcun modo essere considerato, né da esse, né da terzi, come joint-venture o altra forma di associazione (inclusa l'associazione in partecipazione), restando le Parti medesime, l'una nei confronti dell'altra e tutte nei confronti di terzi, libere da qualsiasi vincolo che non sia espressamente previsto dal Contratto, rispondendo, pertanto, singolarmente nei confronti dei terzi per quanto posto in essere.

- 3.2 Ogni precedente accordo, scritto e verbale, stipulato tra le Parti con riferimento all'oggetto del Contratto, deve intendersi superato e sostituito dal presente Contratto.

ARTICOLO 4 – OGGETTO DEL CONTRATTO

- 4.1 Con il presente Contratto, Facciolo S.r.l. si impegna a prestare i propri servizi ai Soggetti Beneficiari, alle condizioni più convenienti rispetto a quelle offerte ai propri clienti abituali. Nello specifico Facciolo S.r.l. applicherà una scontistica predeterminata indicata all'art. 5.
- 4.2 per "Soggetti Beneficiari" di cui al precedente punto si intendono gli associati (singoli o collettivi) di ACSE-ETS.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DELLE PARTI

- 5.1 Per tutta la durata del presente Contratto, Facciolo S.r.l. si impegna a prestare i propri servizi e/o prodotti ai Soggetti Beneficiari a condizioni più vantaggiose rispetto al mercato o a quanto indicato sul proprio sito societario, applicando uno sconto del 10%. I Soggetti Beneficiari avranno rapporti esclusivamente con la società Facciolo S.r.l. che gli eroga il servizio e/o il prodotto.
- 5.2 ACSE-ETS si impegna a rendere noto, gratuitamente, i servizi/prodotti offerti da Facciolo S.r.l. attraverso gli strumenti di comunicazione interna abitualmente utilizzati. Al suddetto fine, ACSE-ETS si adopererà a rendere nota ai propri associati, attraverso la diramazione di apposita comunicazione e/o tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale, l'avvenuta sottoscrizione del Contratto; tale comunicazione dovrà fornire agli associati l'informativa di base sui Servizi/prodotti offerti da Facciolo S.r.l. ed evidenziare le condizioni di miglior favore da quest'ultima praticate ai Soggetti Beneficiari.
- 5.3 Le Parti si impegnano altresì a concordare ulteriori iniziative finalizzate a promuovere il presente contratto.

ARTICOLO 6 – RICHIESTA DEL SERVIZIO

- 6.1 I Soggetti Beneficiari interessati al servizio/prodotto per usufruire della scontistica di cui al punto 5. dovranno presentare il certificato di affiliazione o la tessera associativa rilasciati da ACSE-ETS che attesti, per l'appunto, la loro qualità di associato ACSE-ETS.
- 6.2 Facciolo S.r.l. potrà richiedere ai Soggetti Beneficiari ulteriore documentazione contabile/anagrafica per effettuare le opportune verifiche di cui al punto precedente.
- 6.3 Facciolo S.r.l., in totale autonomia, si riserva altresì la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta dei Soggetti Beneficiari in base ai propri standard operativi e commerciali, comunicando loro l'esito delle valutazioni delle richieste.
- 6.4 Facciolo S.r.l. sarà libera di accettare, o rifiutare la richiesta dei soggetti beneficiari senza che ciò possa dar luogo ad indennizzo o danno alcuno a favore del richiedente o dell'altra parte del presente contratto, restando pertanto a completa discrezione di Facciolo S.r.l. la valutazione sull'erogazione del servizio/prodotto.

ARTICOLO 7 – GARANZIE

- 7.1 Facciolo S.r.l. è tenuta a svolgere le attività poste a proprio carico con la migliore diligenza professionale. Nessun inadempimento da parte di Facciolo S.r.l. inerente ai propri servizi/prodotti potrà essere addebitato o riferito ad ACSE-ETS

ARTICOLO 8 – CORRISPETTIVI E SPESE

- 8.1 Le Parti convengono che, per le attività oggetto del presente Contratto, non sarà dovuto alcun corrispettivo.
- 8.2 Ciascuna Parte supporterà tutte le spese ed i costi di carattere legale, contabile o di altra natura, dalla stessa sostenuta direttamente o a sua richiesta, in relazione alla negoziazione, predisposizione e definizione del Contratto.

ARTICOLO 9 – ESCLUSIONE DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA

Ciascuna Parte svolgerà le attività a proprio carico previste dal contratto con esclusione del potere di rappresentanza dell'altra Parte.

ARTICOLO 10 – DURATA E RECESSO

- 10.1 Il presente Contratto avrà una durata di un anno dalla data di sottoscrizione della stessa e si intende automaticamente rinnovato salvo disdetta come al punto 10.2.
- 10.2 Le Parti avranno altresì la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra Parte, a mezzo di lettera raccomandata A.R. / mail o pec, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, trasmessa agli indirizzi di cui al successivo Art. 15.1
- 10.3 Resta inteso tra le Parti che, al termine del presente Contratto per qualsiasi causa, gli impegni assunti restano in vigore fino a quando non saranno giunte a buon fine tutte le iniziative in essere o avviate e le Parti non saranno tenute al pagamento di alcuna indennità o compenso di alcun genere, ad alcun titolo, a favore dell'altra Parte.

ARTICOLO 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Ciascuna Parte, salvo espresso consenso scritto dall'altra Parte non potrà cedere il Contratto né i diritti e gli obblighi da esso derivanti, per alcuna o tutte delle obbligazioni che discendono dal contratto stesso.

ARTICOLO 12 – MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Qualsiasi modifica e integrazione del Contratto potrà essere apportata di comune accordo tra le Parti soltanto per iscritto.

ARTICOLO 13 – INVALIDITA' PARZIALE

L'invalidità, la nullità o l'impossibilità di applicazione di qualunque clausola del Contratto non comporterà l'invalidità, la nullità o l'inefficacia delle restanti parti di esso, fermo l'impegno delle Parti di sostituire le clausole eventualmente invalide con pattuizioni quanto più possibile equivalenti.

ARTICOLO 14 – MODALITA' DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

- 14.1 Il Contratto si concluderà mediante scambio di corrispondenza mail/pec o tramite la sottoscrizione in presenza debitamente siglata dai legali rappresentanti.
- 14.2 Ciascuna delle Parti garantisce all'altra: (I) di aver assunto tutte le deliberazioni necessarie per stipulare e dare esecuzione al Contratto, (II) che il Contratto è per essa pienamente vincolante ed impegnativo, (III) che il Contratto non viola disposizioni di altri contratti da essa stipulati né divieti, di qualsiasi origine o natura, ai quali esso sia assoggettato.

ARTICOLO 15 – COMUNICAZIONI

- 15.1 Le comunicazioni previste dal presente Contratto saranno effettuate per iscritto via email o pec all'attenzione dei seguenti referenti, presso le sedi legali:

- 1) ACSE - ETS – Via Della Stazione San Pietro 65 ROMA - mail: presidente.nazionale@acse.it – pec: reteacse@pec.it;
- 2) Facciolo S.r.l., con sede in Bologna alla via del Fonditore 16/a, P.IVA 04323721201, pec: facciolo@pec.it

- 15.2 È fatta salva la facoltà delle Parti di modificare i suddetti indirizzi, dandone idonea preventiva comunicazione, a pena di inopponibilità, all'altra Parte, nella quale dovrà essere indicato il termine da cui il nuovo indirizzo diverrà efficace.

- 15.3 Le comunicazioni aventi ad oggetto l'ordinaria operatività potranno essere scambiate tra le Parti con ogni mezzo, purché documentabile, agli indirizzi che le Parti renderanno noti nel corso dell'esecuzione del Contratto.
- 15.4 Le comunicazioni saranno efficaci dal giorno di ricezione delle stesse.

ARTICOLO 16 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 16.1 Per tutto il periodo di operatività del Contratto, ciascuna Parte, potrà utilizzare i diritti di proprietà intellettuale e industriale nonché i relativi loghi dell'altra Parte unicamente per finalità correlate all'esecuzione del Contratto. In relazione all'uso che precede, che avverrà in ogni caso a titolo non esclusivo, nessun corrispettivo sarà dovuto, essendo tale uso soddisfacente degli interessi specifici e propri di tutte le Parti in relazione all'esecuzione del Contratto.
- 16.2 Alla scadenza del Contratto ovvero in caso di risoluzione, recesso o perdita di efficacia della stessa per qualunque ragione e a qualunque titolo, l'uso dei segni distintivi e di qualsiasi altro elemento elaborato in esecuzione del Contratto, nonché qualunque diritto di proprietà intellettuale e industriale dovrà immediatamente cessare.

ARTICOLO 17 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

- 17.1 Le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le notizie ed i documenti, comprese idee, progetti relativi alle Parti, o a terzi (i “**Dati Riservati**”) di cui siano venute o vengano in possesso o a conoscenza nel corso delle trattative o della conclusione del Contratto ovvero nello svolgimento delle attività previste e/o dipendenti dallo stesso e a non rivelare gli stessi a terzi in nessun modo senza il preventivo assenso scritto dell'altra Parte. Ciascuna delle Parti si impegna a far sì che i propri amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo siano al corrente degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo e li rispettino.
- 17.2 Salvo gli obblighi di legge o provvedimenti delle autorità amministrative e/o giudiziarie, le Parti non copieranno, tratterranno, comunicheranno, diffonderanno e comunque non utilizzeranno Dati Riservati, in qualsiasi modo o forma, anche in via indiretta, per fini diversi da quelli previsti dal Contratto.
- 17.3 Gli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo sopravvivranno anche in caso di scadenza, risoluzione del o recesso dal Contratto o di perdita di efficacia dello stesso, per qualunque ragione e a qualunque titolo, sino a quando i Dati Riservati non siano eventualmente resi pubblici da parte del legittimo titolare degli stessi.

ARTICOLO 18 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

- 18.1 Le Parti si danno reciprocamente atto di essersi pienamente informate sul reciproco trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Re Ue 679/2016) e si impegnano ad effettuare ogni attività di loro pertinenza nel pieno rispetto di tale normativa.
- 18.2 In particolare, ciascuna Parte garantisce, assumendosi al riguardo ogni responsabilità, che i dati personali di terzi, compresi quelli dei Soggetti Beneficiari, saranno trattati e comunicati alle altre Parti per sole finalità inerenti o comunque, connesse all'esecuzione del Contratto. Le Parti consapevoli dei diritti e delle libertà tutelate da detta normativa, tratteranno i dati personali forniti in qualità di autonomo titolare del trattamento dei dati personali.
- 18.3 Ciascuna Parte dovrà garantire misure di sicurezza idonee ad impedire la perdita, o l'alterazione dei dati personali ovvero l'accidentale o incontrollata consultazione, esportazione, lettura, copiatura degli stessi da parte di terzi.
- 18.4 Le Parti non potranno in alcun caso raccogliere e trattare dati sensibili, salvo espresso consenso degli interessati.

ARTICOLO 19 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 19.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
- 19.2 Per qualsiasi controversia nascente tra le Parti in merito di validità, all'interpretazione, all'esecuzione o

cessazione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di ROMA.

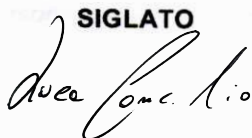
Luogo, data: Roma/Bologna, 24/08/2026

ACSE - ETS

Il Presidente Nazionale

Avv. Luca Concilio

SIGLATO



Facciolo S.r.l.

l'Amministratore Delegato

Rotariu Rares Alexandru

SIGLATO



facciolo SRL
Via del Fonditore 16/A
40138 Bologna
P.IVA - CF 04323721201
info@facciolo.ai www.facciolo.ai